

Comunicata ai Capigruppo  
consigliari il  
Prot. n°

comunicata al Sig.  
Prefetto il  
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*N 19 delibera*

*Data 22-02-2019*

**OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI CONNESSI CON L'ECOLOGIA NEI TERRITORI DEL COMUNE DI AMATRICE CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N° 2147 DEL 28.11.2013 STIPULATO CON LA DITTA "DIODORO ECOLOGIA SRL" CONCESSIONE PROROGA.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **16:30**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PALOMBINI FILIPPO	SINDACO	P
MARSICOLA AZELIO	ASSESSORE	A
LETTERA VALERIA	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario **ANTONIO PREITE**

Il Presidente Sig. **FILIPPO PALOMBINI**

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n° 12 del 18.07.2012 con il quale il Geom. Danilo Salvetta, dipendente del Comune di Amatrice con il ruolo di Responsabile del IV Settore, ufficio tecnico, servizio "Lavori Pubblici – Manutenzione e Patrimonio", è stato nominato quale **Responsabile Unico** del **Procedimento (RUP)** per l'affidamento, del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani da svolgere nei territori dei Comuni di Amatrice e di Accumoli, in conformità di quanto disposto dalla Convenzione stipulata tra i due enti in data 10.05.2012;

**RICHIAMATA** la determina del Responsabile del IV Settore "LL.PP. Manutenzioni e Patrimonio" n° IV/6575 del 11.07.2013 con la quale si è disposto "in conseguenza dell'operato della Commissione Giudicatrice di cui in narrativa, di aggiudicare in maniera definitiva l'appalto del servizio di igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia nei territori di Amatrice ed Accumoli alla Ditta "Diodoro Ecologia Srl", con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Accolle n° 18, secondo l'offerta (economicamente più vantaggiosa) rimessa dalla stessa, ed assunta al protocollo comunale in data 20.02.2013 al n° 1645, per il canone quinquennale di **€. 3.026.322,04** (euro tre milioni ventiseimila trecentoventidue e centesimi quattro) al netto del ribasso d'asta, offerto ed accettato, dell' **1,11%** (uno virgola undici per cento), tenuto conto degli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. di legge";

**VISTO** il contratto d'appalto per il "Servizio di igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia", afferente il Comune di Amatrice, stipulato con la Ditta "Diodoro Ecologia s.r.l.", con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) – Via Accolle, n° 18, Rep. n° 2147 del 22.11.2013 - con scadenza al 22.11.2018 – registrato a Rieti il 28.11.2013 al n° 348 – Vol. I, dell'importo di €. 2.400.734,89, oltre I.V.A.;

**VISTA** la delibera di G.C. n° 55 del 24.04.2015 con la quale si è disposto:

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva composta dai seguenti elaborati:
  - a) Dettaglio offerta servizi aggiuntivi;
  - b) Calcolo nuovo importo contrattuale;
  - c) Schema grafico mini-isola ecologica;
  - d) Schema atto di sottomissione n° 1;
  - e) Relazione del RUP sulla perizia di variante e suppletiva n° 1;
2. di estendere, pertanto, il servizio già affidato alla Ditta "Diodoro Ecologia Srl", con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Accolle, n° 18, con il Contratto Rep. n° 2147 del 22.11.2013 - con scadenza al 22.11.2018 – registrato a Rieti il 28.11.2013 al n° 348 – Vol. I, dell'importo di €. 2.400.734,89, oltre I.V.A., agli ulteriori servizi di:
  - a) **incremento** della frequenza di raccolta delle seguenti frazioni merceologiche di rifiuto:
    - carta e cartone;
    - plastica;da quindicinale a settimanale;
  - b) **svuotamento** dei cassonetti posti all'interno delle mini-isole ecologiche con le seguenti frequenze:
    - 3 volte a settimana da settembre a luglio;
    - 6 volte a settimana nel mese di agosto;
  - c) **Incremento** del servizio di spazzamento manuale nei giorni festivi;
3. Di prendere atto dell'importo dell'Atto di Sottomissione n° 1, che risulta di **€. 460.730,28** (euro quattrocentosessanta settecento trenta e centesimi ventotto), in conseguenza del

quale l'importo contrattuale ascende a netti **€. 2.861.465,17** (euro duemilioni ottocentossessantuno quattrocentosessantacinque / 17);

4. di dare atto che la spesa suppletiva trova capienza nell'ambito della disponibilità delle somme appartenenti al Piano Economico Finanziario afferente il servizio RR.SS.UU. facente parte del Bilancio di previsione c.e. imputabili al Capitolo 1262/07;
5. di incaricare il Responsabile del IV Settore "LL.PP. Manutenzioni e Patrimonio", Geom. Danilo Salvetta, di intervenire alla stipula dell'Atto di Sottomissione n° 1 di cui al precedente punto 3 in nome, per conto e nell'interesse del Comune;
6. di incaricare il Segretario Comunale a rogare l'atto di sottomissione in parola;

**VISTO** l'Atto di Sottomissione n° 1, che risulta di **€. 460.730,28** (euro quattrocentosessanta settecento trenta e centesimi ventotto), in conseguenza del quale l'importo contrattuale ascende a netti **€. 2.861.465,17** (euro duemilioni ottocentossessantuno quattrocentosessantacinque / 17), stipulato in data 29.06.2015, con Rep. N° 2197/2015;

**CONSIDERATO** che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

**ATTESO** che il terremoto del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti nuovi crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

**TENUTO CONTO** che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese";

**VISTA** l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: "primi interventi urgenti di protezione

*civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";*

**VISTA** l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

**VISTA** l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";*

**CONSIDERATO CHE** il contratto d'appalto per il *"Servizio di igiene urbana e servizi connessi con l'ecologia"*, afferente il Comune di Amatrice, stipulato con la Ditta *"Diodoro Ecologia s.r.l."*, con sede in Roseto degli Abruzzi (TE) – Via Accolle, n° 18, Rep. n° 2147 del 22.11.2013 - registrato a Rieti il 28.11.2013 al n° 348 – Vol. I, dell'importo di €. 2.400.734,89, oltre I.V.A., avrà scadenza in data 22.11.2018;

**RICHIAMATO** l'art. 6, comma 1, del Contratto di servizio di cui al precedente punto, in rubrica *"durata dell'appalto e metodologia di raccolta"*, che prescrive che *"..è prevista la proroga di anni uno salvo diverso accordo tra le parti"*;

**DATO ATTO CHE** il servizio di igiene urbana costituisce un servizio pubblico essenziale inderogabile;

**LETTO** l'art. 106, comma 11, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. che recita: *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante."*;

**TENUTO CONTO** delle pronunce dell'ANAC e del Consiglio di Stato, secondo le quali l'ammissione della proroga *"è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (ART. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi di cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente"* (CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882);

**DATO ATTO CHE**, comunque, le clausole di proroga risultano inserite *ab origine* nella *lex specialis* (vedi il contratto di servizio, nonché gli atti di gara), giacchè in tal modo non è configurabile una violazione della *par conditio*, né si dà vita ad una forma di rinnovo del contratto in violazione dell'obbligo di gara;

**RICHIAMATA** l'ordinanza Sindacale n° 35 del 03.09.2016, Prot. n° 170 del 03.09.2018, con la quale si è disposto, atteso i gravi eventi sismici che hanno distrutto il tessuto urbano del territorio comunale, che la Ditta *"Diodoro Ecologia srl"*, titolare del contratto di servizio di igiene urbana, nell'esecuzione dello stesso potesse svolgere il servizio di raccolta in maniera indifferenziata, essendo venute meno le condizioni per svolgere la raccolta differenziata porta a porta e comunque di svolgere il sistema di raccolta differenziata laddove possibile;

**RILEVATO CHE** il contratto di servizio prescriveva che gli oneri per lo smaltimento della frazione di rifiuto indifferenziato, da avviare allo smaltimento e quindi in discarica, rimanessero in carico alla Ditta e che alla stessa fossero riconosciuti i benefici derivanti dal recupero di altre frazione merceologiche omogenee di rifiuto;

**DATO ATTO CHE** le mutate condizioni del tessuto urbano del territorio, distrutto dal sisma, hanno fatto sì che non potessero più applicarsi le condizioni base del contratto in parola e che pertanto la Ditta si è trovata ad affrontare un extra-costi per lo smaltimento dell'indifferenziato, oltre a non poter beneficiare degli introiti derivanti dalla valorizzazione della parte differenziata dei rifiuti che attualmente risulta nulla;

**PRESO ATTO CHE** la Ditta "Diodoro Ecologia s.r.l." ha dichiarato la propria disponibilità alla proroga contrattuale, alle stesse condizioni economiche e tecniche prescritte dal contratto di servizio in essere, salvo il riconoscimento dell'eventuale extra-costi derivante dall'incremento dei costi afferenti lo smaltimento della frazione di rifiuto indifferenziato, da accertare sulla base di una puntuale documentazione fiscale giustificativa;

**ACCERTATO CHE** per la stessa Ditta non risulta agli atti di questo Comune alcuna nota di demerito o procedimento di contestazione di addebiti per il contratto in corso;

**PRESO ATTO** di quanto sopra, si ritiene che sussistano le motivazioni per procedere ad una proroga sul termine di scadenza del contratto di servizio, per anni uno (1), e quindi fino al 22.11.2019, considerato anche quale tempo strettamente necessario per espletare le procedure di gara per addivenire alla definitiva aggiudicazione del servizio de quo;

**VISTO** il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

**VISTO** il D.P.R. del 05.10.2010 n° 207 e ss.mm.ii. (regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici);

**VISTO** il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

**VISTO** il decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 recante "Norme in materia ambientale";

**VISTO** lo Statuto del Comune di Amatrice, approvato con delibera di C.C. n° 15 del 28.04.2007 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il regolamento Comunale degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n° 771 del 31.12.1998, come modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 94 del 14.06.2005;

**VISTO** il provvedimento sindacale n° 06 del 19/06/2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile del Servizio "Lavori Pubblici - Manutenzioni e Patrimonio" al Geom. Danilo Salvetta;

**VISTO** il vigente bilancio;

*Tutto ciò premesso;*

con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e forme di legge

## DELIBERA

**di riconoscere** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportata;

**di disporre la proroga** del termine di scadenza del Contratto di Servizio di Igiene Urbana, Rep. n° 2147 del 22.11.2013, registrato a Rieti il 28.11.2013 al n° 348 – Vol. I, dell'importo di €. 2.861.465,17, oltre I.V.A., **di anni uno (1) e quindi fino alla data del 22.11.2019;**

**di disporre** e/o prendere atto che la Ditta titolare del contratto in parola, per il periodo di proroga garantirà la continuità del servizio alle stesse condizioni economiche e contrattuali prescritte dal contratto medesimo, per quanto applicabili, salvo il riconoscimento dell'eventuale extra-costi derivante dall'incremento dei costi afferenti lo smaltimento della frazione di rifiuto indifferenziato, da accertare sulla base di una puntuale documentazione fiscale giustificativa;

**di dare atto che** è intenzione di questa Amministrazione procedere con il riavvio del sistema di raccolta domiciliare dei RR.SS.UU., anche al fine di ricondurre il servizio alle clausole base del contratto in parola ;

**di dichiarare** con separata votazione palese ad esito unanime e favorevole il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

---

**IL SINDACO**

*F.to FILIPPO PALOMBINI*

**IL VICE SEGRETARIO**

*F.to ANTONIO PREITE*

---

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 11-03-2019

Reg. 356

*li*

**IL VICE SEGRETARIO**

*F.to ANTONIO PREITE*

---

E' copia conforme all'originale

*li,*

**IL VICE SEGRETARIO**

*ANTONIO PREITE*

---

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

*li, 22-02-2019*

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

**Dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

*li, 22-02-2019*

**IL VICE SEGRETARIO**

*F.to ANTONIO PREITE*

---